



**COMUNE DI CAPRI LEONE**  
**Città Metropolitana di Messina**

N° 154 del Reg.

Data 25/05/2024

## Deliberazione della Giunta Comunale

**OGGETTO:** Presa atto schema convenzione tipo RSU indifferenziati tra la Trapani Servizi S.p.A. e il Comune di Capri Leone – Assegnazione somme per costi trattamento rifiuti in discarica.

L'anno duemilaventuno il giorno VENTICINQUE del mese MAGGIO alle ore 18:10 nella sala delle adunanze del Comune suddetto. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'Appello risultano:

			PRESENTE	ASSENTE
<b>FILIPPO</b>	<b>BORRELLO</b>	<b>Sindaco</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>MANCARI</b>	<b>RICCARDO</b>	<b>Assessore</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>CARCIONE</b>	<b>LUCIA</b>	<b>Assessore</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>GIACOBBE</b>	<b>ALESSANDRO</b>	<b>Assessore</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa, **Maria Gabriella Crimi** la quale provvede alla redazione del presente verbale;

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il        Sindaco Filippo Borrello assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: Presa atto convenzione tipo RSU indifferenziati tra la Trapani Servizi S.p.A. e il Comune di Capri Leone – Assegnazione somme per costi trattamento rifiuti in discarica.**

**Premesso**

- Che il Comune è stato autorizzato con D.D.G. n. 689 del 23/06/2020 a conferire i propri rifiuti indifferenziati non pericolosi , CODICE EER 200301, presso la discarica della Sicula Trasporti s.p.a. da Catania;
- Che con delibera di G.M. n.57 del 18/02/2021 ha preso atto della convenzione per l'anno 2021 con un impegno somme di € 110.000,00;
- Che la Sicula Trasporti ha comunicato con diverse note l'imminente esaurimento del bacino di discarica e con l'ultima nota del 21/05/2021 prot. 6397 ha annunciato la risoluzione del contratto e sospensione del servizio dal 24/05/2021
- Che con D.D.G. 396 del 17/05/2021 il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, ha autorizzato, tra gli altri , il Comune di Capri Leone a conferire i RR.SS.UU. indifferenziati CER 20.03.01 presso l'impianto Trapani Servizi S.p.A. con sede in Via del Serro s.n.c. – c/da Belvedere Trapani, per t/g 2,80;
- Che all'art. 1 del suddetto D.D.G. n. 396 del 17/05/2021 il Dipartimento Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, ha disposto che “i rifiuti decadenti da trattamento di cui sopra dovranno essere smaltiti in impianti all'uopo autorizzati e convenzionati con lo stesso gestore del TMB .;
- Che con nota, pervenuta agli atti del Comune in data 24/05/2021 prot. n° 6465 la Trapani Servizi S.p.A trasmetteva documentazione per la stipula convenzione, nella quale sono indicati le condizioni di applicazione del servizio di conferimento dei rifiuti, presso la propria discarica TMB di c/da Belvere, compreso il trasporto (escluso oneri di smaltimento) dei sovalli presso la discarica sita in c/da Valanghe d'inverno sita in Motta S. Anastasia – gestita dalla OIKOS S.p.A., nonché il trasporto e lo smaltimento definitivo della frazione di sottovaglio biostabilizzata in impianto, presso la discarica gestita dalla Impianti SRR ATO 4 Caltanissetta , Provincia SUD S.r.l. sita in c/da Timpazzo – Gela.
- Che la Trapani Servizi S.p.A. ha comunicato che è convenzionata per il trasferimento della frazione di sovalgi con la OIKOS S.p.A. di Motta S. Anastasia (CT) e della frazione di sottovaglio biostabilizzati presso la discarica gestita da impianti SRR ATO 4 in c/da Timpazzo - Gela;
- Riscontrato che la convenzione prevede l'impegno delle somme necessarie a coprire i costi di smaltimento dei rifiuti;
- Visto che l'U.T.C. ha contabilizzato i costi presuntivi, calcolati con la nuova tariffa di smaltimento prevista, che ammontano ad € 65.000,00, da imputare al redigendo piano finanziario TARI 2021;

Per quanto in premessa

**Visto** il D.Lgs. n° 267/2000;

**Vista** la legislazione vigente sugli appalti LL.PP.;

**Viste** le disposizioni emesse dall'Assessorato Regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità;

**Visto** l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ed il suo Regolamento d'Attuazione

**Visto** lo Statuto Comunale.

**Viste** tutte le vigenti norme in materia.

#### PROPONE


- **Di Prendere** atto della schema di convenzione che disciplina le condizioni, tra la Trapani Servizi S.p.A e questo Ente, nonché lo schema di convenzione trilatero tra Trapani Servizi S.p.A e questo Ente e la Oikos
- **Di disimpegnare** la somma di € 65.000,00 dalla delibera di G.M. n. 57 del 18/02/2021;
- **Di Assegnare** le somme presuntive pari ad € 65.000,00, per il conferimento e trattamento dei rifiuti presso gli impianti suddetti, da imputare sul piano finanziario TARI 2021 10950301;
- **Dare Mandato** al Responsabile dell'Area Tecnica per l'adozione di tutti gli atti consequenziali di competenza ai sensi delle leggi vigenti, nonché la sottoscrizione dei contratti con la Trapani Servizi e la OIKOS S.p.A.
- **Dare Mandato** al Responsabile dell'Area Contabile e Finanza, per gli atti di propria competenza.

Capri Leone Li, 25/05/2021


Il Proponente

il Sindaco

(Filippo Borrello)



Il Responsabile dell'Area Tecnica  
( Ing. A. R. Fidalà )



COMUNE DI CAPRI LEONE  
(Città Metropolitana di Messina)

Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs 18/08/2000, sulla proposta di deliberazione ante riportata e presentata dal Responsabile dell'Area

Per quanto riguarda la **Regolarità tecnica** si esprime parere **"FAVOREVOLE"**.

Li, 25/05/2021

Il Responsabile dell'Area

UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto riguarda la **regolarità contabile** si esprime parere **"FAVOREVOLE"**

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267 del 18/08/2000 si attesta la copertura finanziaria al capitolo

Li, 25/05/2021



Il Responsabile dell'Area Contabile

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA PROPOSTA DI IMPEGNO (ART. 153 - COMMA 5 - D.L.GS N. 267/2000)

Il Capitolo 10P50301 Tit 1 Miss. 3 P. 15 IMP. 982/2021



Responsabile dell'Area Contabile

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione e soprariportata.

VISTI i pareri acquisiti ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 e s.m.i.

CONSIDERATO che nulla osta per l'approvazione.

VISTA La Legge 142/90 recepita nella Regione Siciliana con L.R. 48/91;

RITENUTO di dover approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui prima;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di Legge nel presente dispositivo.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, ad unanimità di voti la Giunta Comunale

DELIBERA

⚡ Dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, l.R. 44/91.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

L'ASSESSORE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

*Manca F...*

*Filippo Bernello*

*Luigi C...*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – On Line del Comune (www.comune.capri Leone.me.it) il giorno \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

L'ADDETTO

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto Segretario attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e che nessuna osservazione e reclamo è pervenuto.

Capri Leone li, \_\_\_\_\_  
Il Responsabile del Servizio

Il Segretario Comunale

<input type="checkbox"/> Trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota Prot. n. _____ del _____.  L'Addetto _____  Il Responsabile del Servizio _____	<b>ESECUTIVITÀ</b> La presente deliberazione è divenuta esecutiva: <input checked="" type="checkbox"/> Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile; <input type="checkbox"/> Dopo trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione; Capri Leone li <u>25/05/2022</u> Il Segretario Comunale <i>Luigi C...</i>
È copia conforme all'originale li _____ Il Segretario Comunale _____	La presente deliberazione è stata trasmessa all'Ufficio _____ Li _____ Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria _____

**CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI PRESSO L'IMPIANTO TMB DI C/DA BELVEDERE, COMPRESO IL TRASPORTO (ESCLUSO ONERI DI SMALTIMENTO) DEI SOVVALLI PRESSO LA DISCARICA SITA IN C/DA VALANGHE D'INVERNO SITA IN MOTTA S.ANASTASIA (CT) - GESTITA DALLA OIKOS S.P.A. NONCHE' IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DEFINITIVO DELLA FRAZIONE DI SOTTOVAGLIO BIOSTABILIZZATA IN IMPIANTO, PRESSO LA DISCARICA GESTITA DALLA IMPIANTI SRR ATO 4 CALTANISSETTA PROVINCIA SUD S.R.L. SITA IN C/DA TIMPAZZO - GELA - (CL)**

Il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno 2021

**TRA**

**La Trapani Servizi S.p.a** con sede in via del Serro s.n.c. - C/da Belvedere - 91100 Trapani (TP), Partita I.V.A. 01976500817, in persona in persona in persona del Legale rappresentante pro tempore Dott. Girolamo Spezia, d'ora in poi **Gestore**.

**E**

**COMUNE** di \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_, Partita Iva \_\_\_\_\_, in persona del Dott. \_\_\_\_\_, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta delibera della Giunta Municipale approvativa n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, **che si allega al presente sub lett. A)** per farne parte integrante e sostanziale, d'ora in poi **"Comune"**

*Trapani Servizi S.p.A. e il Comune di \_\_\_\_\_ entrambi, nel prosieguo, anche **"Parti"**.*

**PREMESSO**

- che il Gestore è titolare di un Impianto di Trattamento R.U. e biostabilizzazione della frazione umida sito in c/da Belvedere - Trapani (TP);
- che con il D.D.G. n. 167 del 25/03/2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.L.vo n° 59/2005 e del D.L.vo n°152/06 e s.m.i., è stata rilasciata al Gestore l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per la gestione dell'impianto IPPC - Impianto TMB di trattamento meccanico e biostabilizzazione ubicato in C.da Belvedere;
- che con D.D.G. 396 del 17/05/2021, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, ha autorizzato - tra gli altri - il Comune a conferire i R.S.U. indifferenziati CER 20.03.01 prodotti nel proprio territorio presso l'impianto di proprietà del Gestore per il quantitativo giornaliero di \_\_\_\_\_ t/giorno a decorrere dal 17/05/2021;

- che all'art. 1 del medesimo D.D.G. 396 del 17/05/2021, il Dipartimento Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, ha disposto che "i rifiuti decadenti da trattamento di cui sopra dovranno essere smaltiti in impianti all'uopo autorizzati che in atto hanno dato la propria disponibilità come segue:  
per la parte di sopravaglio (EER 19.12.12) presso la discarica gestita dalla OIKOS S.p.A: in Motta S. Anastasia (CT); per la frazione di sottovaglio biostabilizzata (EER 19.05.01) presso l'impianto di discarica gestita dalla S.R.R. ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud s.r.l., ubicata in C/da Timpazzo nel Comune di Gela convenzionati con lo stesso gestore del TMB";
- che con nota n. \_\_\_\_\_ la OIKOS S.p.A. ha trasmesso schema di contratto di servizio TRILATERO che deve essere sottoscritto dalle parti previo espletamento delle procedure di rito per la sua approvazione da parte del Comune, nonché copia di tutta la documentazione da fornire da parte del Comune, necessaria per l'attivazione del servizio di smaltimento di sua competenza;
- che con nota prot. n° 4247 del 21/05/2021 la Trapani Servizi S.p.A. ha trasmesso apposito "*Processo Verbale di Consegna in via d'urgenza*", nonché copia di tutta la documentazione da fornire da parte del Comune, necessaria per l'attivazione del servizio di smaltimento di sua competenza;
- che in pendenza della sottoscrizione del presente *CONTRATTO DIRETTO* tra Comune e Gestore nonché del *CONTRATTO TRILATERO* tra Comune, Gestore ed OIKOS S.p.A., al fine di evitare nocumento alla igiene e alla salute pubblica, i servizi sono stati attivati senza indugio, previo sottoscrizione *verbale di consegna in via d'urgenza*;

Dato atto:

- che l'art. 159 co. 2 del D. Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), ss.mm.ii. dispone che "*Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a: a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi; b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso; c) espletamento dei servizi locali indispensabili*", mentre il successivo comma 3 del medesimo articolo stabilisce che "*Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità*";
- che, ai sensi dell'art. 1 del Decreto 28/05/1993 adottato dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero del Tesoro (GU Serie Generale n.145 del 23-6-1993) "*I servizi indispensabili dei comuni, definiti in base alle premesse, sono i seguenti: [...] servizi di nettezza urbana*";

- che in pendenza della stipula del presente atto, al fine di evitare nocumento alla igiene ed alla salute pubblica, i servizi di che trattasi, in forza al citato D.D.G. 396 del 17/05/2021 emanato dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, **sono stati immediatamente attivati sotto riserva di Legge ed hanno avuto concreto inizio il 24/05/2021**

Ritenuto:

- che occorre formalizzare l'intendimento delle Parti, ciascuna secondo le rispettive competenze, di assicurare, mercé la sottoscrizione del presente contratto, l'adempimento delle rispettive obbligazioni, nonché la continuità del servizio di smaltimento R.S.U. in conformità alla sua natura e nel rispetto dei provvedimenti nel tempo emessi dalle competenti autorità amministrative.

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante della pattuizioni che seguono, le Parti come in epigrafe meglio generalizzate,

### **STIPULANO E CONVENGONO**

quanto segue:

#### **Art. 1- Oggetto**

- 1.1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto (il "*Contratto*");
- 1.2 Il presente contratto ha per oggetto le prestazioni legate al trattamento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati presso l'impianto sito in C.da Belvedere, al trasporto dei sovvalli presso la OIKOS S.p.A., alla biostabilizzazione, al trasporto e smaltimento finale dei rifiuti costituiti da frazione di sottovaglio a propria cura e spese, esclusi gli oneri di smaltimento in discarica della frazione di sopravaglio che il Comune corrisponderà direttamente al Gestore della discarica di destinazione in forza a separato atto come in premessa convenuto;
- 1.3 Le parti si danno reciprocamente atto della qualificazione del servizio oggetto del presente contratto in "*servizio locale indispensabile*" anche ai sensi dell'art. 1 D.M. 28/05/1993 di cui alla superiore premessa;
- 1.4 In virtù del D.D.G. 1275 del 13/11/2020 il Comune assume l'obbligo di conferire, in proprio o per il tramite del soggetto gestore del servizio, presso gli impianti di trattamento del Gestore ubicati in Trapani, esclusivamente i rifiuti solidi urbani CER 20.03.01 raccolti nel proprio territorio;

- 1.5 con la sottoscrizione del presente contratto, il Comune è autorizzato a conferire presso gli impianti di trattamento esclusivamente i rifiuti di cui al codice CER 20.03.01, conformemente al “Modulo per la caratterizzazione di base del rifiuto” sottoscritto e presentato dal Comune al Gestore.
- 1.6 Il Gestore si impegna a trattare ed a smaltire i rifiuti suddetti in conformità a quanto stabilito dalle vigenti prescrizioni di legge e regolamenti e dai provvedimenti amministrativi emessi dalle competenti autorità amministrative;
- 1.7 Il servizio è reso tutti i giorni **dalle ore 8,00 alle ore 10,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00** dal Lunedì al Sabato, escluso la Domenica ed i giorni festivi.

#### **Art. 2 - Prezzo del servizio**

2.1 Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 183 comma 2 e 159 comma 2 D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., l'accettazione integrale del presente contratto costituisce assunzione di impegno per il prezzo che il Gestore applicherà al Comune per le attività di propria competenza, pari ad **€.146,087** (centoquarantasei/087) per ogni tonnellata di rifiuto indifferenziato pesato in ingresso, determinato come segue:

- <b>TRATTAMENTO</b> primario dei R.U. e biostabilizzazione della frazione organica di sottovaglio (sul 100% del conferito)	€/ton. 38,460
- Incidenza <b>TRASPORTO</b> dei sovvalli CER 19.12.12 presso la discarica OIKOS (sul 65% del conferito)	€/ton. 34,029
- Incidenza <b>TRASPORTO</b> del sottovaglio CER 19.05.01 presso la discarica SRR ATO 4 (sul 35% del conferito)	€/ton. 16,491
- Seconda linea <b>TRATTAMENTO</b> (sul 100% del conferito)	€/ton. 8,000
- Incidenza <b>SMALTIMENTO</b> sottovaglio CER 19.05.01 presso la discarica SRR ATO 4 c/da Timpazzo (sul 35% del conferito)	€/ton. 31,500
- <b>Tributo speciale</b> /L.R. n° 6/97 e s.m.i. (sul 35% del conferito)	<u>€/ton. 4,326</u>
<b>SOMMANO</b>	€/ton. 132,806
IVA 10%	<u>€/ton. 13,281</u>
<b>Tornano</b>	<b>€/ton. 146,087</b>

2.2 Le Parti danno atto che il Tributo speciale che il Comune pagherà al Gestore rimane fissato nella misura di €. 4,326 per ogni tonnellata di rifiuto conferito in ingresso, in quanto riferita alla sola parte di sottovaglio da biostabilizzare e smaltire a cura del Gestore, pari al 35% del totale conferito. La parte di Tributo speciale afferente la frazione di sopravaglio conferita presso la OIKOS S.p.A. (65%) sarà pagata

dal Comune direttamente al gestore dell'impianto di smaltimento finale unitamente alla tariffa di smaltimento da esso applicata, secondo il Contratto Trilatero a sottoscrivere.

- 2.3 Le parti danno atto, altresì, che nel caso in cui il Comune trovasse disponibilità a smaltire i propri sovralli presso discariche diverse a condizioni economiche complessivamente più vantaggiose della OIKOS S.p.A., la Trapani Servizi S.p.A. provvederà a trasferire i rifiuti CER 19.12.12 presso tale nuovo sito.

### **Art. 3 – Modalità di fatturazione e pagamento**

- 3.1 Ogni quindici giorni, il Gestore emetterà ed invierà al Comune fattura consuntiva delle quantità di rifiuti conferiti dal Comune in proprio e/o tramite il soggetto gestore del servizio;
- 3.2 La fattura verrà inviata esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI) presso il Codice Identificativo del Comune;
- 3.3 Il corrispettivo fatturato dovrà essere versato interamente **entro e non oltre 30 (trenta)** giorni successivi alla ricezione della fattura da parte del Comune, tramite bonifico bancario. Entro il medesimo termine il Comune dovrà trasmettere (tramite PEC) copia della riversale di pagamento con evidenza del numero di CRO relativo alla transazione effettuata.

### **Art. 4 – Previsione di apposito capitolo di bilancio per i Comuni**

- 4.1 Il Comune si obbliga all'adozione di specifica Deliberazione a mezzo della quale, previo riconoscimento della natura di "servizio locale indispensabile" dell'oggetto del presente contratto ai sensi del superiore art. 1, quantifichi preventivamente gli importi delle somme da impiegare nella remunerazione del servizio medesimo, destinandole espressamente al pagamento del corrispettivo; del pari il Comune si obbliga a comunicare al Gestore la Determina stessa entro 24 ore dalla corrispondente adozione;
- 4.2 Il Comune con la sottoscrizione del presente atto, si obbliga a riservare in seno al bilancio dello stesso Ente Locale un apposito capitolo di spesa, di entità sufficiente alla copertura e dunque al pagamento del corrispettivo delle obbligazioni oggetto del presente contratto, per come liquidato ai sensi del superiore art. 2.
- 4.3 Il Comune si obbliga infine a notificare copia del presente contratto alla Società per la Regolamentazione del sistema di gestione dei Rifiuti (S.R.R.) competente territorialmente, al fine di rendere edotta la stessa Società della attribuzione al Gestore dei servizi di cui al presente atto.

## **Art. 5 – Mancato pagamento e sospensione del servizio**

- 5.1 Il mancato o ritardato o parziale pagamento delle fatture ricevute nei termini temporali indicati nell'articolo 3, comporterà l'applicazione degli interessi di mora al tasso previsto dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 e ss.mm.ii., calcolato sull'importo lordo della fattura impagata.
- 5.2 Inoltre, il mancato o parziale pagamento delle fatture ricevute, ovvero il mancato o parziale invio della relativa evidenza contabile nei termini temporali indicati all'articolo 3, ovvero la mancata comunicazione della Determina di cui al precedente articolo 4 e del successivo articolo 10 nel termine ivi contemplato, costituirà inadempimento rilevante ai sensi dell'art. 1460 c.c., in tal senso espressamente riconosciuto dal Comune, con la conseguente facoltà del Gestore di sospendere l'esecuzione della propria obbligazione, **salvo l'onere di comunicare la sospensione del servizio con un preavviso di 5 giorni naturali e consecutivi.**
- 5.3 Il Comune riconosce espressamente al Gestore la facoltà di non ricevere e sospendere i conferimenti laddove il Gestore del sito di destinazione finale della frazione di sopravaglio, OIKOS S.p.A., per qualsiasi ragione indipendente dalla Trapani Servizi S.p.A. comunichi la propria indisponibilità a ricevere rifiuti prodotti dal Comune medesimo.

## **Art. 6 – Obblighi e responsabilità delle Parti**

- 6.1 Il Gestore si impegna ad eseguire in favore del Comune le prestazioni legate al trattamento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati presso l'impianto sito in C.da Belvedere, al trasporto dei sovvalli presso la OIKOS S.p.A. (o presso altro sito individuato dal Comune), alla biostabilizzazione, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti costituiti da frazione di sottovaglio (a propria cura e spese), salvo l'impossibilità della prestazione derivante da caso fortuito o da forza maggiore o la sospensione per mancato pagamento delle fatture dovute, o per eventuali inadempienze agli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente atto.
- 6.2 Il Gestore IPPC si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento operazioni di verifica e di controllo in ordine alla natura dei rifiuti conferiti.
- 6.3 Il Comune si obbliga a consegnare, in via preventiva rispetto all'inizio dei conferimenti, il "*Modulo per la caratterizzazione di base del rifiuto*", compilato dal Responsabile dei servizi e completo in ogni sua parte, con l'esatta indicazione della categoria di rifiuto (codice CER) da conferire.
- 6.4 In nessun caso potrà essere consentito l'ingresso in impianto e il successivo abbancamento dei rifiuti di categoria (codice CER) diversa da quelle ammesse e indicate all'art. 1 comma 3.

### **Art. 7 – Qualità del rifiuto e verifica di conformità**

- 7.1 Il Comune Il Comune si impegna a conferire esclusivamente rifiuti EER 200301 nel pieno rispetto dell'art. 1 punti 6, 7 e 8 del D.D.G. 396 del 17.05.2021 che qui interamente si intendono integralmente richiamati ed accettati. Inoltre il Comune si impegna a conferire rifiuti aventi una frazione estranea a quella secca residua da raccolta differenziata in percentuale inferiore del 10%.
- 7.2 Le tipologie di rifiuti non conformi (rilevate nel “*Verbale di conformità parziale*” rilasciato dagli addetti del Gestore) al codice EER di cui al presente contratto, verranno respinte dal Gestore, che provvederà a ricaricarli sugli automezzi che intendono conferirli con oneri a carico dell'Ente Comune.
- 7.3 Il costo per il ricarico dei rifiuti non conformi verrà fatturato dal Gestore unitamente a quelli del servizio, secondo i prezzi indicati al successivo comma 7.4.
- 7.4 Il costo per le attività di ricarico (totale o parziale) dei rifiuti non conformi è di € 500,00 per ogni evento.

### **Art. 8 – Contabilità, fatturazione e pagamento del servizio**

- 8.1 Ai fini della corretta fatturazione all'atto del conferimento ogni mezzo dovrà essere munito di apposito “Formulario rifiuti” (o documento equivalente, o scheda SISTRI quando il sistema sarà attivato) con specifica provenienza dei rifiuti presi in carico.
- 8.2 La quantità dei rifiuti conferiti cui fare riferimento sia ai fini di conferimento sia ai fini della fatturazione per il relativo pagamento del servizio, è esclusivamente quella risultante dalla bolla di pesatura effettuata in ingresso presso l'impianto di trattamento del Gestore. Tale bolla sarà redatta contestualmente alle attività di pesatura le cui risultanze verranno regolarmente annotate sui FIR.

### **Art. 9 – Certificazione del credito**

- 9.1 Il Comune – qualora ne ravvisi gli estremi – ha l'onere, a pena di decadenza del diritto, di contestare motivatamente per iscritto, entro e non oltre giorni 5 (cinque) dalla data di ricevimento, la fattura emessa nei suoi confronti, fermo restando che, ai fini della determinazione del quantitativo dei rifiuti indicati nella singola fattura, farà fede la bolla di pesatura di cui all'art. 8.1.
- 9.2 In ossequio alla normativa vigente in materia di certificazione del credito, ed al fine di garantire certezza giuridica al rapporto e regolarità e continuità al servizio, il Comune ha l'obbligo di rilasciare, in favore del Gestore, apposita certificazione secondo le modalità ed i termini sanciti dall'art. 7 D.L. n. 35/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 64/2013. In caso di omessa, incompleta o erronea

comunicazione da parte del Comune, troveranno applicazione i rimedi contemplati dalla medesima normativa, fatta salva la previsione descritta al successivo comma.

- 9.3 Inoltre, il mancato rilascio della certificazione di cui sopra – nel caso in cui non sia avvenuto il pagamento integrale della relativa fattura entro i termini di cui all'art. 3 – costituirà inadempimento rilevante ai sensi dell'art. 1460 del Codice Civile, con la conseguente facoltà del Gestore di sospendere l'esecuzione della propria obbligazione, salvo l'onere di comunicare la sospensione del servizio con un anticipo di almeno 5 giorni naturali e consecutivi.
- 9.4 In ogni caso il Comune accetta espressamente di rinunciare ad ogni contestazione, eccezione di sorta in merito alla fattura emessa decorso il termine sopra indicato, al cui spirare il credito in esso indicato deve considerarsi a tutti gli effetti come accettato e pertanto, anche in assenza della prevista certificazione, "certo, liquido ed esigibile" per ogni finalità di legge.

#### **Art. 10 - Durata e validità del contratto**

- 10.1 Il presente contratto decorre dal 17/05/2021 ed ha durata sino alla vigenza del Decreto autorizzativo al conferimento in premessa richiamato, ovvero sino alla emanazione di nuove disposizioni incompatibili con le obbligazioni scaturenti dalla sua efficacia.
- 10.2 Il Comune con la sottoscrizione del presente atto, si obbliga a riservare in seno al bilancio dello stesso Ente Locale un apposito capitolo di spesa, di entità sufficiente alla copertura e dunque al pagamento del corrispettivo delle obbligazioni oggetto del presente contratto, per come liquidato ai sensi del superiore art. 2.

#### **Art. 11 - Sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008.**

- 11.3 Nell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti dal presente Contratto, le Parti si impegnano a rispettare, ciascuno secondo le rispettive competenze, la normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori, in virtù di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii, e ad ogni altra normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, pena l'applicazione delle sanzioni in esso previste.
- 11.4 È onere del Comune, verificare l'idoneità tecnico-professionale del soggetto che svolgerà il servizio di trasporto dei rifiuti presso l'impianto del Gestore. Il Comune, è, altresì, tenuto ad informare dei rischi presenti all'interno dei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. A tal fine, il Comune è obbligato a trasmettere al soggetto che effettua i conferimenti per suo conto, idonea e completa informativa trasmessagli all'uopo dal Gestore, che, separatamente sottoscritta dal trasportatore, viene allegata al presente contratto.

11.5 Le Parti convengono espressamente che la violazione di uno degli obblighi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali ed amministrative da parte delle competenti autorità, potrà comportare il mancato avvio, la sospensione e/o l'interruzione del servizio, la cui esclusiva responsabilità sarà da addebitare al Comune, ovvero al trasportatore da esso incaricato.

#### **Art. 12 – Impossibilità sopravvenuta**

12.1 Nel caso in cui il Gestore non possa più adempiere, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, alle obbligazioni a suo carico rinvenienti dal presente contratto, per cause ad esso non imputabili, quali, a titolo meramente esemplificativo e quindi non esaustivo, l'impossibilità di assicurare congiuntamente il servizio a tutti i conferitori, la diminuita capacità ricettiva dell'impianto, ovvero altre evenienze quali guasti all'impianto, fermi temporanei, avverse condizioni meteorologiche, etc., i rapporti fra le Parti rimangono disciplinati dall'art. 1464 cod. civ.

12.2 Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma precedente, è onere del Gestore, ove possibile, informare con anticipo il Comune e l'Amministrazione Regionale del verificarsi delle predette condizioni, onde consentire alle competenti Autorità l'adozione di ogni consequenziale provvedimento o iniziativa.

#### **Art. 13 – Registrazione del Contratto**

13.1 Il presente contratto ha natura di scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge e potrà essere registrato su richiesta di ciascuna delle parti contrattuali, a spese di chi ne abbia interesse.

13.2 L'imposta di registro è dovuta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del T.U. n. 131/1986.

#### **Art. 14 – Foro facoltativo**

14.1 Le parti pattuiscono espressamente come per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla stipulazione, validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione o inadempimento del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Trapani.

#### **Art. 15 – Clausola risolutiva espressa**

15.1 Le parti pattuiscono espressamente il carattere essenziale di tutte le statuizioni del presente contratto a' sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

## Art. 16 – Comunicazioni

16.1 Tutte le comunicazioni delle Parti da effettuarsi ai sensi del Contratto dovranno essere effettuate per iscritto e, salvo che non sia stabilito altrimenti per iscritto dalle Parti, dovranno essere effettuate a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite e-mail (od altro mezzo di comunicazione concordato per iscritto tra le Parti come alternativo) ai seguenti indirizzi:

- TRAPANI SERVIZI S.p.A., Via del Serro s.n. – C/da Belvedere – 91100 Trapani (TP); email info@trapaniservizi.it - PEC: notifiche@pec.trapaniservizi.it - Tel. 0923/557691, Fax: 0923/329030;
- Comune di \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), email \_\_\_\_\_ PEC: \_\_\_\_\_, Tel. \_\_\_\_\_, Fax. \_\_\_\_\_.

Trapani li \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Il presente atto, letto e confermato viene così di seguito sottoscritto:

**TRAPANI SERVIZI S.P.A.**

\_\_\_\_\_

COMUNE DI \_\_\_\_\_, in persona del Dott. \_\_\_\_\_, giusta delibera G.M. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Le Parti dichiarano che tutte le clausole di cui al presente contratto sono essenziali ai fini dello stesso e di avere piena conoscenza delle clausole singole e complessive le quali vengono accettate.

A mente degli artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ., le parti specificamente approvano tutte le statuizioni di cui agli art.1 (Oggetto); 2 (Prezzo del servizio); 3 (Modalità di fatturazione e pagamento); 4 (Previsione di apposito capitolo di bilancio per i Comuni); 5 (Mancato pagamento e sospensione del servizio); 6 (Obblighi e responsabilità delle Parti);7 (Qualità del rifiuto e verifica di conformità); 8 (Contabilità, fatturazione e pagamento del servizio); 9 (Certificazione del credito); 10 (Durata e validità del contratto); 11 (Sicurezza ai

sensi del D.Lgs 81/2008); 12 (Impossibilità sopravvenuta); 13 (Registrazione del contratto); 14 (Foro facoltativo); 15 (Clausola risolutiva espressa); 16 (Comunicazioni).

**TRAPANI SERVIZI S.P.A.**

\_\_\_\_\_

**COMUNE DI** \_\_\_\_\_, in persona del Dott. \_\_\_\_\_, giusta delibera  
G.M. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Trapani li \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

**Contratto di servizio per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi**

L'anno duemilaventuno, il giorno 24 del mese di Maggio, in Motta Sant'Anastasia (CT), presso la sede della OIKOS S.p.A.

**TRA**

la società **OIKOS S.p.A.**, con sede legale in Motta Sant'Anastasia (CT), via Giuseppe Verdi, n. 44/A, Codice Fiscale e P. I.V.A. n. 04390280875, in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante p.t., avv. Luciano Taurino, in seguito anche *Gestore IPPC*;

**E**

il **Comune di \_\_\_\_\_**, con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_),  
Codice fiscale e P. I.V.A. n. \_\_\_\_\_, in persona del Dirigente Responsabile del Settore \_\_\_\_\_, nominato giusto provvedimento sindacale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, in seguito anche *Produttore iniziale*;

**E**

la società **Trapani Servizi S.p.A.**, con sede legale in Trapani (TP), via del Serro snc – Contrada Belvedere, Codice fiscale e P. I.V.A. n.01976500817, in persona del legale rappresentante p.t., Dott. Girolamo Spezia, in seguito anche *Nuovo Produttore-Conferitore*;

**Premesso**

- che la OIKOS S.p.A., ha per oggetto sociale l'attività - tra le altre - di smaltimento definitivo dei rifiuti;
- che, a tal fine, la stessa è autorizzata alla gestione della discarica per rifiuti solidi urbani non pericolosi, sita in Motta S. Anastasia (CT), contrada Valanghe d'Inverno, giusto D.D.S. 981 del 9 agosto 2019 rilasciato dall'Assessorato

Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità – Dipartimento Regionale

dell'Acqua e dei Rifiuti, provvedimento, quello citato, di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 221 del 2009, pubblicata in GURS il 19.03.2009;

- che con provvedimento della Regione Siciliana, Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, prot. n. 19387 del 15/05/2013 è stato rilasciato il nulla osta all'avvio dell'attività di abbancamento dei rifiuti nel predetto sito di discarica, come disposto dall'articolo 9, commi 2 e 3, del D. LGS n. 36/2003;

- che, così come disposto dalla Regione Siciliana, Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, emetterà fatture per un importo complessivo di € 60,91/t, come da tariffa approvata con D.D.G. n. 1396/2019, oltre Royalties e Tributo Speciale variabili in base alla tipologia di rifiuto conferito e IVA come per legge, salvo conguaglio, fatti salvi gli adeguamenti normativi;

- che, in relazione ad eventuali nuove disposizioni da parte dell'Autorità competente, la tariffa attualmente applicata potrà subire i relativi adeguamenti disposti;

- che l'Autorità Regionale competente, con D.D.G n 1376 del 05/11/2019, ha inteso esercitare i poteri di cui all'art. 1 comma 2 della legge regionale n. 9/2010, a tenore del quale *"(...) il conferimento dei rifiuti avviene previo decreto emanato dal competente Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, che verifichi l'esistenza di tutte le condizioni necessarie al conferimento stesso"*;

- che l'Amministrazione regionale, con D.D.G. n.396 del 17/05/2021, ha autorizzato il Comune di \_\_\_\_\_, a conferire i rifiuti CER 20.03.01 presso l'impianto della Trapani Servizi S.p.A. lo stesso D.D.G. autorizza lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività di trattamento (CER 191212) presso impianti autorizzati e convenzionati con lo stesso;

- che la Trapani Servizi S.p.A. ha richiesto al Comune di \_\_\_\_\_ di sottoscrivere apposita convenzione contrattuale per lo smaltimento dei sovralli provenienti dal proprio impianto TMB ed ha subordinato il conferimento del rifiuto 191212 presso la OIKOS S.p.A. alla sottoscrizione di un contratto plurilaterale fra Trapani Servizi S.p.A., il Comune di \_\_\_\_\_ e OIKOS S.p.A.;

- che il *Nuovo Produttore-Conferitore* del rifiuto, a seguito dei processi di trito vagliatura, è la società Trapani Servizi S.p.A., la quale intende conferire unicamente frazione secca di sopravaglio generata a seguito di trattamento meccanico dei rifiuti solidi urbani indifferenziati provenienti dalla regolare attività di raccolta e spazzamento, così come individuati dalle voci a) e b), comma 1 dell'art.6 del D.M. 27/09/2010 e s.m.i.;

- che, dunque, l'intendimento delle Parti, ciascuna secondo le rispettive competenze, è quello di assicurare, mercé la sottoscrizione del presente contratto, continuità al servizio in oggetto in conformità alla sua natura e nel rispetto dei provvedimenti nel tempo emessi dalle competenti autorità amministrative.

Tutto ciò premesso, le Parti

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

## TITOLO I – DISCIPLINA DEL RAPPORTO

### **Art. 1 Oggetto del contratto**

**1.1** Il presente contratto contiene l'insieme delle norme, dei termini e delle condizioni che regolano e disciplinano i rapporti tra il *Gestore IPPC*, (OIKOS S.p.A.) il *Produttore iniziale* (il Comune di \_\_\_\_\_) e il *Nuovo Produttore-Conferitore* (Trapani Servizi S.p.A.). Le Parti si danno atto che fra il *Nuovo Produttore-Conferitore* e il *Produttore iniziale* vige una convenzione sottoscritta tra le Parti in data \_\_\_\_\_, avente ad oggetto il servizio di trattamento dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta indifferenziata e smaltimento definitivo effettuata all'interno del territorio di pertinenza del Comune di \_\_\_\_\_.

**1.2** Con il presente contratto si conferma che il *Nuovo Produttore-Conferitore* effettuerà il servizio di trattamento primario dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta indifferenziata, biostabilizzazione e smaltimento della frazione di sottovaglio presso il proprio impianto di TMB, nonché il servizio di trasporto della sola frazione secca del rifiuto (con codice CER 19.12.12) presso la discarica di Valanghe d'Inverno di proprietà del *Gestore IPPC* in Motta Sant'Anastasia.

**1.3** Costituiscono parte integrante del presente contratto la documentazione tecnica di cui al successivo art. 3; la documentazione tecnica di cui al successivo art. 5, comma 3; la documentazione tecnica di cui al successivo art. 5, comma 4; la documentazione tecnica di cui al successivo art. 6, commi 3 e 4.

### **Art. 2 Durata e validità**

2.1 Il presente contratto ha validità dalla data della sua sottoscrizione sino alla emanazione di nuove disposizioni regionali incompatibili con le obbligazioni scaturenti dalla sua efficacia.

2.2 Eventuali ulteriori richieste di conferimento di tipologie di rifiuti con codice CER diverso da quello di cui al presente accordo contrattuale, unitamente alla necessaria preventiva disponibilità da parte del *Gestore IPPC* e autorizzazione dell'Autorità competente, saranno formalizzate con eventuale successivo diverso contratto.

2.3 L'efficacia del presente contratto, fra le altre, rimane subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

2.4 Nelle ipotesi di cui al precedente comma 3, il contratto produrrà nuovamente i suoi effetti - stante la positiva verifica documentale da parte del *Gestore IPPC* - dal momento dell'integrale ripristino di tutte le condizioni necessarie al conferimento.

## **TITOLO II - CONDIZIONI TECNICHE**

### ***Art. 3 - Verifica di conformità***

3.1 La Trapani Servizi, in quanto *Nuovo Produttore-Conferitore* dei rifiuti, dovrà procedere alla caratterizzazione di base dei rifiuti, ai sensi del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 121, per ciascuna tipologia di rifiuto e prima del primo conferimento presso l'impianto di smaltimento, che verrà ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno.

3.2 Il *Gestore IPPC* provvederà ad effettuare la verifica di conformità, sulla base dei dati forniti dal *Nuovo Produttore-Conferitore* in fase di caratterizzazione e con le medesime cadenze indicate al precedente comma 3.1.

#### **Art.4 - Procedura di ammissione**

**4.1** L'esecuzione del servizio avverrà esclusivamente con riferimento alla tipologia di rifiuto non pericolosi conforme al codice CER 191212 proveniente dalla selezione dei rifiuti urbani indifferenziati (viene escluso pertanto il sopravaglio della lavorazione dai rifiuti organici). In ogni caso, il *Gestore IPPC* si impegna a smaltire i rifiuti che risulteranno conformi ai criteri di ammissibilità di cui del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 121, nonché a tutte le altre verifiche prescritte dalle autorità competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

**4.2** Nelle ipotesi di conferimento di rifiuti non conformi, il *Nuovo Produttore-Conferitore* sarà considerato responsabile e troveranno applicazione le disposizioni convenute nei successivi articoli contrattuali.

**4.3** Il *Gestore IPPC* ha la facoltà di eseguire sulle tipologie dei rifiuti conferiti verifiche analitiche a campione. Se nel corso delle verifiche analitiche dovesse emergere la trasgressione ed inosservanza alle vigenti disposizioni di Legge o a quanto previsto dal presente contratto, il *Gestore IPPC* potrà addebitare al *Nuovo Produttore-Conferitore* tutte le spese analitiche sostenute e le maggiori spese per l'eventuale smaltimento, qualora il rifiuto non possa essere ricaricato e respinto, in toto o in parte, secondo le normali procedure di accettazione dei rifiuti in discarica.

**4.4** Le Parti convengono espressamente che i conferimenti saranno consentiti esclusivamente agli automezzi muniti di un formulario di identificazione (F.I.R.) per ogni *Produttore iniziale*, contenente tutti i dati previsti dalla normativa vigente in materia. Pertanto, in assenza di tale imprescindibile condizione, il *Gestore IPPC* negherà l'accesso in impianto all'automezzo che ne sarà sprovvisto.

**Art. 5 - Accesso all'impianto**

**5.1** Il servizio è reso nei giorni feriali dalle ore 6:30 alle ore 16:30 applicando il prezzo indicato al successivo art. 8, comma 1.

**5.2** Sarà comunque espletato il servizio la domenica e i giorni festivi dalle ore 6:00 alle ore 11:00, nonché nei giorni feriali, dalle ore 06:00 alle ore 11:00, dietro applicazione di una maggiorazione del prezzo indicato pari al 38% sul prezzo base.

**5.3** È consentito l'accesso all'impianto di scarica ai soli automezzi delle imprese autotrasportatrici in possesso della relativa iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

**5.4** L'anagrafica del trasportatore e l'elenco degli autisti abilitati all'accesso all'impianto di smaltimento presenti nel sistema informativo del *Gestore IPPC* saranno esclusivamente quelli indicati in via preventiva dal *Nuovo Produttore-Conferitore*.

**5.5** Il *Nuovo Produttore-Conferitore* dichiara di conoscere ed accettare l'eventuale ed episodica circostanza che potrebbe generarsi all'atto del conferimento, legata ai numerosi conferimenti effettuati contestualmente da altre imprese autotrasportatrici, presso l'impianto di scarica, e che potrebbe determinare attese e/o code all'ingresso dell'impianto medesimo, per cause estranee all'operato del *Gestore IPPC*. Per tale evenienza il *Nuovo Produttore-Conferitore* rinuncia sin da ora ad avanzare qualsivoglia lamentela e/o istanza.

**Art. 6 - Obblighi in materia di sicurezza**

**6.1** Nell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti dal presente contratto le Parti si impegnano a rispettare, ciascuno secondo le rispettive competenze, la normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori, in virtù di quanto

previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. e ad ogni altra normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, pena l'applicazione delle sanzioni in esso previste.

**6.2** È onere del *Nuovo Produttore-Conferitore* verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa trasportatrice che svolgerà il servizio di trasporto dei rifiuti presso l'impianto di smaltimento, mediante apposita richiesta di documentazione.

**6.3** Il *Nuovo Produttore-Conferitore*, al fine di fornire le informazioni dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. è obbligato a trasmettere all'impresa trasportatrice che svolgerà il servizio di trasporto idonea e completa informativa per come trasmessagli all'uopo dal *Gestore IPPC*.

**6.4** Il *Nuovo Produttore-Conferitore*, inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 D.Lgs. n. 81 2008 ss.mm.ii., è obbligato a trasmettere all'impresa trasportatrice che svolgerà il servizio di trasporto il D.U.V.R.I. trasmessogli dal *Gestore IPPC*.

**6.5** Le Parti convengono espressamente che la violazione di uno degli obblighi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali ed amministrative da parte delle competenti autorità, comporterà il mancato avvio, la sospensione e/o l'interruzione del servizio, la cui esclusiva responsabilità sarà da addebitare al *Produttore iniziale* e al *Nuovo Produttore-Conferitore*.

#### **Art. 7 - Sicurezza e tutela ambientale**

**7.1** È onere del *Nuovo Produttore-Conferitore* la verifica del possesso delle caratteristiche di idoneità tecniche dei veicoli utilizzati dall'impresa trasportatrice adeguate a tutelare l'ambiente. A questi fini, si considerano tali sia quelli

fisicamente stabilmente connessi in modo da costituire un'unica entità (veicolo allestito) che quelli costituiti da un autotelaio ed un cassone scarrabile.

**7.2** Il *Nuovo Produttore-Conferitore* assume su di sé l'obbligo di fare in modo che i veicoli utilizzati dal trasportatore, in tutte le condizioni di lavoro – siano esse operative (scarico dei rifiuti) che di trasferimento (trasporto stradale) - garantiscano la tenuta dei liquami derivanti dalla compattazione dei rifiuti, nonché il rispetto delle condizioni di sicurezza e il contenimento del rumore e delle emanazioni inquinanti entro i limiti di legge, sollevando il *Gestore IPPC* da ogni responsabilità al riguardo.

### **TITOLO III – CONDIZIONI ECONOMICHE**

#### ***Art. 8 - Condizioni economiche del servizio***

**8.1** Per il servizio di smaltimento eseguito dal *Gestore IPPC* il prezzo che sarà corrisposto dal *Produttore iniziale* per il conferimento in discarica dei rifiuti (frazione di sopravaglio e/o sovralli con codice CER 19.12.12) da non sottoporre a trattamento è pari ad € 60,91/t. (euro sessanta/917) per ogni tonnellata, salvo conguaglio, oltre Tributo Speciale € 6,24/t. (euro sei/24), oltre ancora oneri di mitigazione ambientale (royalties) € 4,32/t. (euro quattro/32) oltre I.V.A. per legge.

**8.2** Le Parti danno atto che l'adozione futura di eventuali provvedimenti amministrativi con i quali potrà essere modificato il prezzo troveranno immediata applicazione anche in riferimento ai conferimenti effettuati in virtù del presente contratto, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1339 c.c. .

**8.3** Ai fini di quanto convenuto al precedente comma 8.2, il *Gestore IPPC* si obbliga ad inoltrare al *Produttore iniziale* e al *Nuovo Produttore-Conferitore* comunicazione dell'eventuale modifica del prezzo scaturente da provvedimenti amministrativi. Dal

canto suo, il *Produttore iniziale* si obbliga a prendere atto di tale comunicazione e di porre in essere tutti gli adempimenti contabili previsti dalla normativa vigente agli artt. 183 e 193 D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., affinché venga assicurata la integrale copertura del servizio, che tenga in considerazione il mutamento del prezzo a valere dalla data indicata nel provvedimento amministrativo.

**8.4** Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 183, comma 2, e 159, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., l'accettazione integrale del presente contratto, costituisce assunzione di impegno per l'effettuazione di spesa, che per il presente rapporto, sulla base delle stime effettuate dal *Nuovo Produttore-Conferitore*, anche note al *Produttore Iniziale*, si quantifica presuntivamente in € \_\_\_\_\_/mese IVA compresa. In ogni caso l'adozione formale dell'impegno spesa da parte del *Produttore iniziale* dovrà essere trasmessa tempestivamente al *Gestore IPPC*.

#### **Art. 9 Modalità di fatturazione e pagamento**

**9.1** Al termine di ogni mese il *Gestore IPPC* emetterà al *Produttore iniziale* fattura consuntiva relativa alle quantità di rifiuti conferiti proveniente dall'impianto del *Nuovo Produttore-Conferitore*, in considerazioni ai quantitativi di rifiuti che \_\_\_\_\_ indicherà con specifico riferimento al Comune di \_\_\_\_\_, che verrà inviata in ossequio alla normativa per tempo vigente in materia di fatturazione elettronica. Pertanto, le Parti convengono di adempiere agli obblighi prescritti dalla Legge n. 244/2007 e ss.mm.ii., secondo le modalità e i termini dettati dal D.M. n 55/2013 emanato ai sensi dell'art. 1, comma 213 della succitata Legge e dal D.L. n 66/2014 e ss.mm.ii. e, in generale da qualsiasi altra eventuale disposizione normativa anche se non espressamente menzionata.

**9.2** Fatto salvo quanto descritto al precedente comma 1, il *Produttore iniziale* si obbliga a comunicare tempestivamente il Codice Univoco dell'Amministrazione, il CIG, le determinazioni di impegno di spesa o qualsiasi altro documento che possa rendersi utile ai fini dell'adozione degli atti amministrativi e che il *Gestore IPPC* indicherà in fattura.

**9.3** Il corrispettivo fatturato dovrà essere versato dal *Produttore iniziale* interamente entro e non oltre 10 (dieci) giorni successivi alla ricezione della fattura da parte del *Produttore iniziale* tramite bonifico bancario, trasmettendo, entro il medesimo termine, copia della contabilità bancaria relativa al bonifico effettuato.

**9.4** Il mancato o ritardato pagamento delle fatture ricevute nei termini temporali indicati al precedente comma 3 comporterà l'applicazione degli interessi di mora al tasso previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii. oltre alla facoltà del *Gestore IPPC* di dare applicazione dell'art. 1460 c.c. salvo l'onere di darne comunicazione, con un anticipo di almeno 7 (sette) giorni, al *Produttore iniziale* e al *Nuovo Produttore-Conferitore*. Il *Produttore iniziale* dichiara di adempiere alle obbligazioni contrattuali in piena aderenza alla normativa vigente, con particolare riguardo a quanto stabilito dal D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii., dal D.Lgs. n.267/2000 ss.mm.ii. dalla L.R. n.9/2010 e ss.mm.ii. e da qualsiasi altra fonte normativa disciplinante la formazione degli atti della pubblica amministrazione. Quanto convenuto al presente comma troverà applicazione anche in riferimento ad eventuali precedenti rapporti contrattuali intercorsi tra le Parti, le cui situazioni di credito/debito sono strettamente connesse alle situazioni di credito/debito che scaturiranno dal presente contratto.

**9.5** Qualora richiesto dal *Gestore IPPC*, il *Produttore iniziale* si impegna entro i successivi 3 (tre) giorni a rilasciare apposita dichiarazione attestante il rispetto

dell'ordine cronologico dei pagamenti, fornendo atti e documenti a supporto. Il mancato riscontro si configurerà quale grave inadempimento contrattuale del *Produttore iniziale* che determinerà la risoluzione di diritto del presente contratto, con conseguente interruzione del servizio di smaltimento da parte del *Gestore IPPC*, la cui responsabilità sarà da addebitarsi proprio a tale grave inadempimento. In tale evenienza il servizio verrà interrotto senza che *Gestore IPPC* sia tenuto a dare preavviso alcuno.

**9.6** La quantità di rifiuti conferiti, cui fare riferimento, sia ai fini di conferimento sia ai fini della fatturazione nei confronti del *Produttore iniziale*, è quella risultante dalla bolla di pesatura effettuata presso l'impianto di smaltimento del *Gestore IPPC*. Tale bolla sarà redatta contestualmente alle attività di pesatura che avverrà in contraddittorio tra il *Gestore IPPC* e il *Nuovo Produttore-Conferitore* o suo rappresentante, intendendosi anche l'impresa trasportatrice, e sarà dagli stessi debitamente siglata a titolo di conferma di quanto in essa rappresentato. Le Parti convengono espressamente che il *Gestore IPPC* dovrà inviare al *Produttore iniziale* e al *Nuovo Produttore-Conferitore* apposito documento di variazione nei casi esclusivi di mero errore materiale. Per tale evenienza il *Produttore iniziale* e il *Nuovo Produttore-Conferitore* rinunciano sin d'ora ad avanzare qualsivoglia lamentela e/o istanza. Il *Nuovo Produttore-Conferitore* provvederà a trasmettere al *Produttore iniziale* con cadenza settimanale, la 4<sup>a</sup> copia del formulario di identificazione (F.I.R.) con allegata bolla di pesatura.

**9.7** Per le finalità di cui al presente contratto, il *Produttore iniziale* dichiara di conoscere, condividere e, quindi, accettare i criteri di quantificazione e fatturazione

indicati al precedente comma 5, anche con riferimento all'art. 8, comma 4, rinunciando sin d'ora ad avanzare qualsivoglia obiezione, lamentela e/o istanza.

#### **Art. 10 Certificazione di credito**

**10.1** In ossequio alla normativa vigente in materia di certificazione del credito, ed al fine di garantire certezza giuridica al rapporto e regolarità e continuità al servizio, il *Produttore iniziale* ha l'obbligo di rilasciare, in favore del *Gestore IPPC*, apposita certificazione secondo le modalità, le condizioni ed i termini sanciti dal D.L. n 185/2008 e ss.mm.ii. dal D.L. n 35/2013 e ss.mm.ii., dal D.L. n 66/2014 e ss.mm.ii. e qualsiasi altra eventuale disposizione normativa anche se non espressamente menzionata.

**10.2** In caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione da parte del *Produttore iniziale* troveranno applicazione i rimedi contemplati dalla medesima normativa.

#### **TITOLO IV – CONDIZIONI ACCESSORIE**

##### **Art. 11 Impossibilità sopravvenuta**

**11.1** Nel caso in cui il *Gestore IPPC* non possa più adempiere, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, alle proprie obbligazioni rinvenienti dal presente contratto, per cause ad esso non imputabili, quali, a titolo meramente esemplificativo e quindi non esaustivo, l'impossibilità di assicurare congiuntamente il servizio a tutti i conferitori, la diminuita capacità ricettiva dell'impianto, ovvero altre evenienze quali guasti all'impianto, avverse condizioni meteoclimatiche, strada di accesso da mantenere, ecc., troveranno applicazione, a seconda dei casi, l'art. 1463 e l'art. 1464 c.c. .

**11.2** Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma precedente, è onere del *Gestore IPPC*, ove possibile, informare con anticipo il *Produttore iniziale*, il *Nuovo Produttore-Conferitore* e l'Amministrazione regionale del verificarsi delle predette condizioni, onde consentire da parte delle competenti autorità l'adozione di ogni consequenziale provvedimento o iniziativa.

**11.3** Il *Nuovo Produttore-Conferitore* e il *Produttore iniziale* dichiarano di conoscere ed accettare l'eventuale circostanza descritta ai superiori commi 1 e 2, rinunciando sin d'ora ad avanzare qualsivoglia lamentela e/o istanza.

#### **Art. 12 Trattamento dei dati personali**

**12.1** Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, il *Nuovo Produttore-Conferitore* e il *Produttore iniziale* sono tenuti a trattare con la massima riservatezza i dati personali dei quali dovessero venire a conoscenza, in relazione alle attività oggetto del contratto e a non divulgare, cedere nel comunicare in alcun modo in tutto o in parte, i suddetti dati a terzi, salvo che tale trattamento sia imposto da normativa comunitaria o nazionale.

**12.2** Il *Nuovo Produttore-Conferitore* e il *Produttore iniziale* dovranno tenere indenne il *Gestore IPPC* da ogni contestazione, azione o pretesa avanzata da parte dell'autorità e/o dai soggetti interessati, a causa del trattamento di dati personali effettuato in violazione delle disposizioni di legge.

**12.3** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. le Parti si danno inoltre reciprocamente atto che i dati personali, alle stesse riferibili, sono necessariamente oggetto di trattamento, anche con strumenti elettronici,

finalizzato esclusivamente all'esecuzione del contratto e all'adempimento di eventuali richieste delle competenti autorità.

**12.4** In qualunque momento ciascuna parte potrà rivolgersi all'altra per richiedere l'accesso, la rettifica o l'aggiornamento dei propri dati personali e per l'esercizio degli altri diritti previsti dalle disposizioni normative in materia di privacy (art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.).

#### **Art. 13 - Obbligo di tracciabilità**

**13.1** Il *Gestore IPPC* si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., nonché della Legge Regionale n. 15/2008.

**13.2** Il *Gestore IPPC*, pertanto, dovrà comunicare con separata nota il conto corrente bancario o postale dedicato anche in via non esclusiva, su cui dovranno essere accreditati i pagamenti.

**13.3** Il *Gestore IPPC* indicherà nelle fatture il Codice GIG e il Codice Univoco Ufficio comunicati dal *Produttore iniziale*. Sarà onere del *Produttore iniziale* comunicare tempestivamente al *Gestore IPPC* ogni eventuale variazione dei codici oggetto del presente comma.

#### **Art. 14 - Registrazione del Contratto**

**14.1** Il presente contratto ha natura di scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge e potrà essere registrato su richieste di ciascuna delle Parti, a spese di chi ne abbia interesse.

**14.2** L'imposta di registro è dovuta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del T.U. n. 131/1986.

#### **Art. 15 - Comunicazioni**

15.1 Tutte le comunicazioni delle Parti da effettuarsi ai sensi del presente contratto

dovranno essere effettuate per iscritto a mezzo PEC ai seguenti indirizzi: *Gestore*

*IPPC*: oikospa@pec.it; *Nuovo Produttore-Conferitore*: \_\_\_\_\_;

*Produttore iniziale*: \_\_\_\_\_.

**Art. 16 Foro competente**

16.1 Per qualunque controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto il foro competente, in via esclusiva, è quello di Catania.

16.2 Ogni eventuale modifica alle condizioni convenute nella presente scrittura dovrà necessariamente essere stipulata e provata in forma scritta.

**Art. 17 Obblighi inerenti il Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001**

17.1 Il *Produttore iniziale* e il *Nuovo Produttore-Conferitore* sono a conoscenza che il *Gestore IPPC* ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare, che hanno provveduto a scaricare dal sito internet del *Gestore IPPC* ([www.oikospa.com](http://www.oikospa.com)), che dichiarano di aver letto e che dichiarano di aver compreso. Il *Produttore iniziale* e il *Nuovo Produttore-Conferitore* aderiscono alle previsioni del suddetto Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegnano a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs n. 231/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo. Si impegnano, altresì, a rispettare e a far rispettare ad eventuali loro dipendenti e/o collaboratori e/o ausiliari, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno

grave inadempimento contrattuale. Il *Produttore iniziale* e il *Nuovo Produttore-Conferitore* manlevano fin d'ora il *Gestore IPPC* per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultimo quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte del *Produttore iniziale*, del *Nuovo Produttore-Conferitore* o di loro eventuali dipendenti e/o collaboratori e/o ausiliari.

**17.2** Qualora il *Produttore iniziale* e il *Nuovo Produttore-Conferitore*, o loro eventuali dipendenti e/o collaboratori e/o ausiliari, violino i precetti citati nel comma precedente, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D.Lgs. n. 231/2001 da parte del *Produttore iniziale* e del *Nuovo Produttore-Conferitore* o di loro eventuali dipendenti e/o collaboratori e/o ausiliari, il *Gestore IPPC* potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo lettera raccomandata a/r o tramite posta elettronica certificata. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. Il *Gestore IPPC* potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.

**17.3** Il *Produttore iniziale* e il *Nuovo Produttore-Conferitore* si rendono disponibili a permettere l'esecuzione di controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza ex art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 del *Gestore IPPC*, previo accordo in merito alle tempistiche. I controlli dovranno rispettare la normativa giuslavoristica e la legge sulla protezione dei dati personali. Il *Produttore iniziale* e il *Nuovo Produttore-Conferitore* sono informati e accettano che i controlli possano essere eseguiti anche per mezzo delle funzioni aziendali del *Gestore IPPC* o di terzi specialisti incaricati.

**17.4** Il *Produttore iniziale* e il *Nuovo Produttore-Conferitore* si impegnano a segnalare all'Organismo di Vigilanza del *Gestore IPPC*, con comunicazione da inviare all'indirizzo di posta elettronica: [odv@oikosspa.com](mailto:odv@oikosspa.com) oppure in forma cartacea

all'indirizzo: Organismo di Vigilanza 231 c/o OIKOS S.p.A., via Giuseppe Verdi, 44/a  
– 95040 Motta Sant'Anastasia (CT), casi di violazioni dei principi contenuti in tutti i  
documenti sopraccitati, secondo le modalità indicate nel Codice Etico.

Letto, confermato e sottoscritto.

*Il Produttore iniziale* *Il Nuovo Produttore-Conferitore*  
**Comune di \_\_\_\_\_** **Trapani Servizi S.p.A.**

*Il Gestore IPPC*

**OIKOS S.p.A.**

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano espressamente le clausole di cui  
agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del presente  
contratto.

Letto, approvato e sottoscritto.

*Il Produttore iniziale* *Il Nuovo Produttore-Conferitore*  
**Comune di \_\_\_\_\_** **Trapani Servizi S.p.A.**

*Il Gestore IPPC*

**OIKOS S.p.A.**